

Contribuzione aggiuntiva per aspettativa sindacale o distacco: importanti chiarimenti dall'INPS

Nuovi chiarimenti da parte dell'Istituto sulle regole richieste ai fini del versamento della contribuzione aggiuntiva in favore di lavoratori in aspettativa sindacale o distacco retribuito

L'Istituto con [la circolare n. 129/2019](#) fornisce un' "interpretazione autentica" della normativa inerente il versamento e l'accredito di **contribuzione aggiuntiva** versata dalle organizzazioni sindacali in favore dei lavoratori in aspettativa sindacale o in distacco. L'Istituto precisa che le direttive recate dalla circolare **superano ogni altra disposizione** (circolare, messaggio e nota) già adottata dall'Istituto e si applicano a tutte le domande comprese quelle di contribuzione aggiuntiva riferite all'anno 2019, per le quali i termini di presentazione sono fissati al 30 Settembre dell'anno successivo. Dopo aver esaminato le disposizioni inerenti le modalità per ottenere **l'accredito figurativo dei periodi di aspettativa sindacale non retribuito**, l'INPS passa in esame le modalità afferenti il versamento della contribuzione aggiuntiva. Ricordiamo che detta contribuzione, normata [dall'art. 3 c.5 del D.Lgs. 564/96](#), **deve esser versata entro lo stesso termine previsto per la richiesta di accredito figurativo** e ha lo scopo di adeguare la posizione contributiva dei lavoratori in funzione degli eventuali emolumenti e indennità percepiti dall'organizzazione sindacale che superano la contribuzione teorica di riferimento, commisurata alla retribuzione stabilita tempo per tempo dal relativo contratto collettivo di lavoro, in essere all'atto del collocamento in aspettativa.

Accesso al versamento della contribuzione: L'INPS indica in **maniera tassativa le due condizioni** affinché possa concretizzarsi il versamento della contribuzione aggiuntiva. **Lavoratori in aspettativa sindacale:** a) provvedimento, rilasciato dall'INPS, di riconoscimento dell'accredito della contribuzione figurativa a seguito della relativa istanza che il lavoratore interessato è tenuto a presentare, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell'anno (civile) successivo a quello in cui ha avuto corso o si è

In questo numero:

INPS: Contribuzione aggiuntiva per aspettativa sindacale o in distacco: importanti chiarimenti,

INPS: Rdc/Pdc integrazione delle domande presentate a marzo 2019,

INPS: Assegno per il nucleo familiare. Chiarimenti sull'accertamento del diritto a maggiorazione di importo in caso di nucleo con minorenni inabili,

Immigrazione:

Elenco paesi sicuri: gli effetti del decreto del Ministro degli Affari Esteri,

Reddito di cittadinanza: l'Inps non può bloccare le domande dei titolari della Protezione Internazionale.

Nuovo approfondimento dell'INPS in tema di accredito della contribuzione per i lavoratori in aspettativa sindacale non retribuita o in distacco. Le nuove disposizioni in materia superano tutte quelle emanate in precedenza

protratta l'aspettativa. La **mancata presentazione** della predetta istanza entro il termine sopra indicato **comporta la decadenza del diritto del lavoratore** all'accredito della contribuzione figurativa;

b) autorizzazione in favore dell'organizzazione sindacale, rilasciata dall'Istituto a seguito di domanda, al versamento della contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza fra l'importo delle somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale e la retribuzione di riferimento per l'accREDITAMENTO della contribuzione figurativa.

INPS precisa che **l'autorizzazione potrà ritenersi valida solo per quei lavoratori cui è stata presentata richiesta di accredito figurativo della contribuzione** e per il periodo temporale previsto statutariamente per l'incarico sindacale ovvero per il minor periodo espresso nel provvedimento d'incarico sindacale.

Lavoratori in distacco sindacale: **a)** provvedimento, del datore di lavoro, di collocamento in distacco; **b)** autorizzazione in favore dell'Organizzazione sindacale, rilasciata dall'Istituto a seguito di domanda, al versamento della contribuzione aggiuntiva, per gli emolumenti e le indennità corrisposti dalla medesima Organizzazione.

Aggiunge l'INPS che **le OO.SS. dovranno richiedere ogni anno l'autorizzazione in tempi utili per ogni lavoratore per il quale si intenda versare contribuzione aggiuntiva**, allegando all'istanza "corposa" documentazione amministrativa.

I termini di versamento della contribuzione aggiuntiva sono i medesimi previsti per la richiesta di accredito figurativo (30 Settembre) e sono tassativi: eventuali versamenti effettuati oltre gli stessi saranno rimborsati. Solo nel caso di autorizzazioni notificate dall'INPS dopo il 30 Settembre è data la possibilità di versamento entro 30 giorni dalla notifica.

Base imponibile: per i lavoratori in aspettativa sindacale **la base di calcolo della contribuzione aggiuntiva** è determinata dall'eventuale differenza fra il compenso erogato dall'organizzazione sindacale e la retribuzione di riferimento per l'accREDITAMENTO della contribuzione figurativa. **La contribuzione aggiuntiva**, in quanto facoltativa, **non soggiace al principio dell'automaticità della prestazione** e, non essendo ritenuta contribuzione derivante da rapporto di lavoro subordinato, non soggiace nemmeno all'adeguamento ai minimi di legge. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva, iscritti a decorrere dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie, e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, l'imponibile della contribuzione aggiuntiva è soggetto al massimale annuo previsto dalla L. 335/95.

Determinazione della retribuzione pensionabile: Per i soggetti cui le OO.SS. versano la contribuzione aggiuntiva iscritti alla GdP, al Fondo Ferrovie dello Stato e al Fondo di Quiescenza Poste **la stessa è valorizzata sia per la quota A che per la quota B di pensione**. L'INPS sviluppa una serie di motivazioni,

molto tecniche che supportano tale assunto e vincola, sulla scorta di un parere ministeriale, la valorizzazione della contribuzione aggiuntiva ai fini del calcolo della quota A **al criterio di fissità e continuità degli emolumenti sindacali ...**"*gli emolumenti sindacali erogati con carattere di fissità e continuità – da individuare in termini generali in via preventiva – vanno valorizzati ai fini del computo della quota A*", tenuto conto che le sentenze sopra richiamate *"non escludono in via generale i caratteri della fissità e continuità dell'emolumento e della contribuzione aggiuntiva di cui all'art. 3, commi 5 e 6 del decreto legislativo n. 564 del 1996"*...

Occorre aggiungere che anche ai lavoratori beneficiari di contribuzione aggiuntiva che possono far valere contribuzione versata nei cosiddetti **Fondi armonizzati** (ex Fondi Speciali Telefonici, Elettrici ed Autoferrotranvieri) sono applicate le medesime disposizioni in materia di valorizzazione della contribuzione aggiuntiva.

Modalità operative: La conclusione del documento è dedicata alle **procedure richieste per gestire correttamente il versamento della contribuzione**. I contenuti sono di carattere tecnico ed è opportuno **siano condivisi con le strutture amministrative delle Camere del Lavoro cui è affidato tale compito**. Infatti viene richiesto un adempimento essenziale: per ricondurre la contribuzione aggiuntiva in estratto conto alla medesima valenza previdenziale del rapporto di lavoro su cui è fondata l'aspettativa **è necessario attribuire al versamento il codice specifico previsto che identifica ogni fondo previdenziale**. La conseguenza è che l'organizzazione sindacale dovrà dotarsi di tante matricole quanti sono i fondi di appartenenza dei lavoratori a favore dei quali prevede di versare la contribuzione aggiuntiva. Infine viene elencata tutta la documentazione da produrre ai fini del corretto accredito della contribuzione. Siamo in attesa di una circolare con indicazioni operative di CGIL nazionale.

INPS: Rdc/Pdc integrazione delle domande presentate a marzo 2019

L'INPS ha emanato il [messaggio n. 3568 del 2 ottobre 2019](#), con il quale comunica le modalità operative per **poter integrate le dichiarazioni di responsabilità rese dai beneficiari di Reddito e Pensione di Cittadinanza che hanno presentato domanda nel corso del mese di marzo 2019**. Dal 4 ottobre i percettori di Reddito o Pensione di Cittadinanza (Rdc/Pdc) che hanno presentato la domanda nel mese di marzo possono integrare la domanda collegandosi al link:

<https://serviziweb2.inps.it/RedditoCittadinanza/autocertificazione>. Gli interessati sono stati avvertiti di questa possibilità tramite i recapiti sms o e-mail da loro indicati nella domanda (v. messaggio Inps n. 3659 del 2/10/2019).

segue pg. 3

Questo adempimento si è reso necessario in quanto le prime domande di RDC/PDC sono state presentate utilizzando un modello che è stato successivamente cambiato, in data 2 aprile 2019, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di conversione. Le domande presentate a marzo 2019 e accolte sono state conseguentemente poste in pagamento fino a settembre 2019. Ora è necessario integrare le domande per evitare di dover inviare una nuova domanda. **Attenzione:** solo per le domande aggiornate entro il 21 ottobre, sarà possibile l'elaborazione nei tempi utili per la liquidazione della rata di Rdc/Pdc spettante per la mensilità di ottobre, mentre per chi effettuerà l'aggiornamento dopo il 21 ottobre, la prestazione resterà sospesa sino all'acquisizione della nuova dichiarazione.

INPS: Assegno per il nucleo familiare. Chiarimenti sull'accertamento del diritto a maggiorazione di importo in caso di nucleo con minorenni inabili

L'introduzione, dal 01 aprile scorso, delle nuove modalità di presentazione delle domande di ANF per i lavoratori dipendenti ha avuto come effetto collaterale l'aumento di richieste di chiarimenti da parte tanto delle nostre strutture quanto delle stesse sedi INPS, in merito ai quali cerchiamo di fornirvi gli opportuni riscontri e aggiornamenti su questa pubblicazione.

Negli ultimi giorni sul **tema del diritto a maggiorazione di importo in caso di nucleo con minorenni inabili** abbiamo registrato due prese di posizione dell'Istituto, per cui riteniamo utile fornirvele entrambe e tracciare un quadro completo.

L'articolo 2, comma 2, del D.L. n. 69/1988, convertito dalla legge n. 153/1988, dispone che **l'ANF compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare secondo specifiche tabelle**, precisando che **i livelli di reddito di tali tabelle sono aumentati per i nuclei familiari che "comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età [...]"**.

Tuttavia nel corso degli anni si sono verificati e consolidati atteggiamenti diversi da parte delle varie sedi dell'Istituto in relazione ai criteri di definizione del requisito sanitario, creando grande confusione.

Con la circolare n. 203/1988, nel fornire indirizzi operativi, l'Istituto aveva precisato che tale situazione andava interpretata come quella **di un minore con alto grado di disfunzione paragonabile alla condizione utile per fruire dell'assegno di accompagnamento dato ai non deambulanti**.

Tuttavia, in altro ambito di tutela, quella cioè legata ai riconoscimenti di invalidità civile per la fruizione delle correlate prestazioni economiche e/o di altri benefici, con la Legge 11 ottobre 1990, n. 289, il legislatore ha derivato dall'assegno di accompagnamento un altro beneficio economico denominato **"Indennità mensile di frequenza"** da attribuire come sappiamo proprio al minore che presenta **"difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età"**.

La ratio di questa scelta va ricercata in campo medico sanitario in quanto in tale riconoscimento vi si

ricomprendono situazioni di diversificata gravità, anche in considerazione del fatto che il previsto aiuto economico è di per sé modulato, risultando a volte limitato nel tempo, anche a poche settimane o mesi. Tale contesto normativo ha portato, come detto, a comportamenti difformi che hanno generato quesiti a diversi livelli e per questo motivo a distanza di pochi giorni sullo stesso tema abbiamo avuto indicazioni (per fortuna dello stesso segno!) con una risposta al **Tavolo Tecnico Regionale INPS – Patronati del 25 settembre** scorso e con il [messaggio INPS 3604/2019](#).

In entrambi i casi viene confermato quanto già chiarito nel messaggio INPS 3142/2019 al p. 2.3 e cioè che **l'autorizzazione non è necessaria per il minorenne titolare di indennità di accompagnamento** (anche se questa circostanza, come già noto, non esime il Centro Medico Legale della sede dall'effettuare eventuali approfondimenti o verifiche).

Per i minori titolari di indennità di frequenza, invece, va presentata apposita richiesta di autorizzazione in quanto, come si legge nel messaggio: *"ai fini del riconoscimento della maggiorazione di importo degli ANF, possono essere presi in considerazione anche soggetti fruitori dell'indennità di frequenza, ma essendo il complesso menomativo del minore titolare dell'indennità di frequenza dispiegato in un ampio ventaglio di situazioni sottese, è necessario richiedere parere endoprocedimentale all'Ufficio Medico Legale di Sede per una disamina della fattispecie. Tale compito è oggi semplificato essendo attribuito all'INPS, l'accertamento definitivo in tema di invalidità civile, consentendo la costituzione di appositi database integrati dell'invalidità civile, dove il medico ha la possibilità di visualizzare ogni opportuno dettaglio. La UOC/UOST dovrà esprimersi sulla presenza o meno di una invalidità medio-grave/grave e solo in caso affermativo si potrà procedere agli ulteriori adempimenti. Nel contempo, non si ritiene più necessario subordinare la procedibilità dell'istanza di ANF all'autorizzazione, laddove il minore stesso sia stato valutato e storicizzato presso l'Istituto. In tale caso, viene pertanto meno la necessità di presentazione della domanda di Autorizzazione ANF"*.

In conclusione, **per i minori titolari di indennità di frequenza andrà presentata domanda di autorizzazione all'aumento dei livelli reddituali per presenza di inabile nel nucleo familiare**, ma non è necessario allegare i verbali di invalidità civile se successivi al 2010, in quanto già in possesso dell'Istituto: tale indicazione ci è stata confermata anche dalla Direzione Regionale e visto che ci sono precise indicazioni operative e normative in merito l'invito che vi rivolgiamo è di operare di conseguenza e di segnalarci eventuali comportamenti difformi da parte dell'Istituto, così da potere richiedere l'intervento della stessa Direzione Regionale.

Immigrazione

Elenco paesi sicuri

Gli effetti del decreto del Ministro degli Affari Esteri

L'art. 2 Bis è stato introdotto nel D.Lgs. n. 25/2008 dal D.L. 113/2018, il cd Decreto sicurezza. Tale articolo prevede che il Ministro degli affari esteri e della [segue pg.4](#)

cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia adottati un decreto per l'individuazione dell'elenco dei Paesi di origine sicuri.

Nei giorni scorsi è stato reso noto il testo del decreto del Mae che ha individuato i Paesi di origine da considerare sicuri nell'ambito dell'esame delle domande di protezione internazionale: Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Senegal, Serbia, Tunisia e Ucraina. Secondo quanto stabilito dal citato art. 2bis uno Stato non appartenente all'Unione europea può essere considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione quali definiti dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, nè tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di persone. Nel decreto del Mae non vi è alcun richiamo che vada in tal senso, nonostante vi siano situazioni all'interno dei "Paesi Sicuri" che meritino di essere tutelate. L'elenco dei Paesi sicuri è aggiornato periodicamente ed è notificato alla Commissione europea.

È utile evidenziare le ricadute che il decreto "Paesi sicuri" avrà sulla procedura di riconoscimento della protezione internazionale:

- l'art. 28 comma 1 lettera c-ter) del Dlgs 25/2008 prevede che la Commissione territoriale esamini in via prioritaria la domanda di protezione internazionale quando è presentata da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro;
- l'art. 28Bis comma 1-bis del Dlgs 25/2008 stabilisce che quando la domanda è presentata da una persona proveniente da uno dei paesi sicuri citati si applichi la "procedura accelerata" e pertanto la questura è tenuta a trasmettere senza ritardo la documentazione alla Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque giorni; una procedura accelerata "specificata" è prevista anche quando il richiedente è trattenuto in un "Punto di crisi" (hotspot) o in un Cpr;
- l'art. 28-ter del citato Dlgs prevede che la domanda di protezione internazionale è considerata manifestamente infondata e quindi è rigettata ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), quando il richiedente proviene da un Paese designato di

origine sicuro;

- l'art. 9 comma 2bis del Dlgs 25/2008 specifica che in questi casi la decisione con cui è rigettata la domanda di protezione è motivata dando atto esclusivamente che il richiedente non ha dimostrato la sussistenza di gravi motivi per ritenere non sicuro il Paese designato di origine sicuro in relazione alla situazione particolare del richiedente stesso;
- l'art. 35Bis del Dlgs 25/2008 stabilisce che quando la decisione della Commissione è adottata per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), i termini per la proposizione del ricorso sono ridotti della metà: entro 15gg dalla notifica del provvedimento negativo; inoltre, in questi casi, la proposizione del ricorso non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, salvo che venga accolta l'istanza di sospensiva, da presentarsi quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni.

Reddito di cittadinanza

L'Inps non può bloccare le domande dei titolari della Protezione Internazionale

Il Tribunale di Brescia è intervenuto a seguito di un ricorso d'urgenza ex art. 700 cpc presentato da un titolare di status di rifugiato – seguito e supportato dallo Sportello Rifugiati della CGIL di Brescia - la cui domanda di reddito di cittadinanza risultava bloccata per effetto di quanto stabilito dalla circolare INPS n° 100/2019. Il Giudice di Brescia ha dichiarato cessata la materia del contendere poiché nelle more del procedimento l'INPS ha sbloccato la domanda ammettendo che i titolari dello status di rifugiato non hanno l'onere di produrre alcuna certificazione rilasciata dall'autorità estera competente, tradotta e legalizzata dalla rappresentanza diplomatica italiana all'estero, riguardante i requisiti reddituali e patrimoniali posseduti nel Paese di origine. L'INPS è stato tuttavia dichiarato soccombente virtualmente e ha dovuto rifondere le spese anticipate dai difensori per non aver dato riscontro alla richiesta inviata dai legali tramite posta certificata. Vicenda analoga ma risolta prima di avviare il contenzioso riguarda una signora venezuelana, titolare della protezione sussidiaria. In questo secondo caso, l'ASGI è intervenuta inviando una lettera all'INPS di Milano chiedendo di sbloccare la domanda della richiedente poiché "in nessun caso potrà richiedersi al titolare di protezione sussidiaria di rivolgersi al paese di origine, esponendosi al rischio di grave danno, per ottenere i documenti previsti dall'art. 2, comma 1-bis DL 4/19".
(fonte: Asgi e Sportello Rifugiati Cgil Brescia)



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)